

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Nella seduta del 07/02/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso ricevuto in data 11/02/2016, il ricorrente ha dedotto:

- di aver ottenuto dall'intermediario resistente nel giugno 2011 un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio dell'importo di € 26.134,82 da restituire in n. 120 rate mensili dell'importo di € 440,00 ciascuna;
- che, in sede di estinzione anticipata del finanziamento di cui sopra, l'intermediario non aveva riconosciuto a suo credito l'intera quota non maturata delle commissioni e degli oneri *recurring* pagati in via anticipata al momento dell'erogazione del prestito;
- di aver pertanto presentato all'intermediario in data 12/11/2015 un reclamo con il quale aveva chiesto il rimborso "*degli oneri anticipatamente pagati e non goduti a seguito di estinzione anticipata, al netto dell'importo di € 177,00 decurtati da conteggio estintivo a titolo di 'Rimborso oneri gestionali'*";
- che l'intermediario aveva riscontrato negativamente il detto reclamo.

Ciò premesso, il ricorrente, ha chiesto al Collegio il rimborso della complessiva somma di € 6.115,88, oltre agli interessi legali da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione anticipata del finanziamento.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni ed ha allegato, tra l'altro:

- che il contratto sottoscritto era “*estremamente trasparente e chiaro*” e prevedeva “*correttamente*” che in caso di estinzione anticipata fosse riconosciuto al cliente il solo abbuono interessi;
- che, in particolare, l'art. 3 del contratto precisava che le commissioni oggetto di controversia non fossero rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento e la relativa clausola era stata specificamente approvata dal cliente;
- quanto alla richiesta di rimborso della quota non goduta del premio assicurativo, l'intermediario ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ribadendo che il relativo obbligo sarebbe gravato, in ogni caso, sulla sola compagnia assicuratrice, la quale, peraltro, aveva già indicato al ricorrente la propria disponibilità a rimborsargli l'importo di € 1.236,95.

L'intermediario ha chiesto quindi, di respingere il ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sull'ormai nota questione della quantificazione del rimborso della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e dei premi relativi alle polizze assicurative abbinata al finanziamento. Tale restituzione, com'è noto, è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio richiamare il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e che non matureranno per effetto dell'estinzione anticipata del prestito (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014). Tale indirizzo richiede che il finanziato sia posto in condizione di sapere, nel momento in cui sottoscrive il contratto di finanziamento, quali tra gli oneri addebitatigli dal finanziatore in via anticipata oneri sono qualificabili *recurring* e sono, quindi, rimborsabili in caso di estinzione, e quali sono *upfront*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto e non sono, per questo motivo, rimborsabili.

Come evidenziato da numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di coordinamento, la disciplina della trasparenza, nel richiedere una chiara distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring* è finalizzata a garantire al finanziato di comprendere “*quale sia l'esatta attività svolta dall'agente-mediatore [o, eventualmente, da altro soggetto intervenuto nell'operazione, n.d.r.] e se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o se essa si svolga continuativamente*” (così si esprime, in particolare, la già citata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014). Occorre, pertanto, che la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring* sia accompagnata da una seppur sintetica indicazione delle attività rese a fronte dell'addebito di tali costi, così da consentire al cliente di comprenderne la natura e l'oggetto.

Tale criterio non risulta essere stato osservato in sede di estinzione anticipata del finanziamento di cui al ricorso. Infatti, dall'esame del contratto di finanziamento di cui al ricorso emerge che le voci “*Commissioni [...] finanziaria S.p.A.*” e “*Commissioni ad agente in attività finanziaria, a mediatore creditizio o altro intermediario finanziario*” difettano di qualsiasi descrizione atta a qualificarle come oneri *upfront*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore previste dalla normativa, e che, pertanto, devono tutta qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c. Le predette

commissioni, pertanto, dovranno essere rimborsate dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* sopra richiamato.

In merito alla rimborsabilità della quota del premio assicurativo, questo Collegio deve, in via preliminare, pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario. Questa eccezione non può essere accolta. Come evidenziato in numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di coordinamento, infatti, "obbligato al rimborso (in via solidale) è (anche) l'intermediario mutuante il quale pertanto non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per il tramite dello stesso intermediario mutuante)" (così si esprime la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003/2016).

Fermo quanto sopra esposto e venendo a considerare il merito della domanda, osserva questo Collegio che non è stata versata in atti documentazione atta a provare l'esistenza di un criterio per la determinazione della quota di premio assicurativo da restituire in caso di estinzione anticipata del finanziamento contrattualmente concordato dalle parti ed alternativo a quello *pro rata temporis*. In assenza di detta prova, questo Collegio non può che applicare quest'ultimo criterio. Neppure risulta provato il pagamento al ricorrente delle somme che il resistente afferma essergli state offerte dalla compagnia assicuratrice.

Alla luce di quanto precede, le richieste del cliente meriterebbero di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Oneri sostenuti	Importi corrisposti al momento della stipulazione	Importi pro quota	Retrocessione dovuta in misura proporzionale sulla base delle rate residue	Importi rimborsati	Differenza rimasta a carico del ricorrente
Commissioni del finanziatore	€ 4.435,20	€ 36,96	€ 2.180,64	€ 177,00	€ 2.003,64
Commissioni agente/mediatore	€ 5.808,00	€ 48,40	€ 2.855,60	€ 0	€ 2.855,60
Premi assicurativi	€ 2.956,80	€ 24,64	€ 1.453,76	€ 0	€ 1.453,76
Totale					€ 6.313,00

Ciò nondimeno, questo Collegio non può che accogliere la domanda del ricorrente nei limiti in cui la stessa è stata formulata e, cioè, nella misura di € 6.115,88 in linea capitale.

Infine, trattandosi di ripetizione dell'indebito, ritiene il Collegio che gli interessi legali sulla somma quantificata nella domanda possano essere riconosciuti solo a decorrere dalla data di presentazione del reclamo, non essendo stata allegata, né tantomeno provata dal ricorrente la mala fede dell'intermediario che imporrebbe di calcolarli dalla data dall'estinzione anticipata, ex art. 2033 c.c..

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 6.115,88, al netto di quanto eventualmente già versato da terzi debitori, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA